

**ALLEGATO E alla Determina dirigenziale IP. 1618/2017 del 21/06/2017 <sup>1</sup>**

**"Definizione di buona condotta di cui all'art. 123 CdS e dell'esperienza biennale ai fini dell'esercizio dell'attività di autoscuola"**

Si confermano di seguito gli orientamenti dell'Ufficio relativamente all'esercizio della funzione in materia di autoscuole per quanto attiene sia alla definizione del requisito, indicato dalla normativa, di "**buona condotta**" nei termini di seguito riportati, richiesto al titolare/legale rappresentante, al Responsabile didattico e agli insegnanti di teoria e istruttori di guida, inseriti quali operatori presso le imprese, sia con riferimento al requisito di **esperienza biennale maturata nell'ultimo quinquennio** necessario per il titolare/legale rappresentante e il responsabile didattico di autoscuola.

**BUONA CONDOTTA**

Si evidenzia la normativa ha fissato tra i requisiti previsti per il Titolare/Legale Rappresentante/Responsabile Didattico/Insegnante ed Istruttore il requisito di cd. "buona condotta". Al fine anche di consentire ai soggetti interessati di rendere una dichiarazione pienamente consapevole circa la sussistenza delle condizioni soggettive richieste per l'esercizio dell'attività.

L'Ufficio già con precedente determina dirigenziale nell'anno 2012 ha ritenuto necessario procedere alla definizione dello stesso precisando che è da intendersi presente il requisito di "Buona condotta" **quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 120 del Codice della Strada** inerente i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116 (patenti di guida ed abilitazioni professionali). Si è tenuto conto a tal fine dell'orientamento in tal senso assunto da ultimo a livello centrale dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, considerato che così

**1 In sostituzione degli Allegati 2 e 3 determina n. 2502 del 5/12/2012 e a modifica dell'allegato n. 2 alla determina n.1133 del 15/11/2016.**

SERVIZIO TRASPORTI - U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLE, IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, OFFICINE REVISIONE, SCUOLE NAUTICHE, ESAMI ABILITATIVI

Via San Felice n° 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 659 8191 - 659 8514 - 659 8373 - 659 8390 - 659 8173 - 659 8177

Fax 051 659 8890 e-mail: [ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it)

[www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it)

PEC: [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

viene attualmente stabilito nell'ambito dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alla professione di insegnante e istruttore di autoscuola con l'entrata in vigore del D.M. 26.01.2011, n. 17 – artt. 1 e 6 (“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” in vigore dal 10.03.2011).

Conseguentemente si considera sussistente il requisito di buona condotta qualora i soggetti interessati al momento della presentazione della SCIA non risultino nelle condizioni di cui all'**art. 120 del Nuovo Codice della Strada** ossia *“Non risultino delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423 ad eccezione di quella di cui all'art. 2 e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1, lettera f) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222”*.

Poiché con riferimento ai reati sopra riferiti - che si considereranno ostativi ai fini dell'assolvimento del requisito di cd. “buona condotta” - può trovare applicazione (in relazione alla pena in concreto applicata) l'istituto del cd. patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. – ad eccezione del reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e s.m.i. per espressa esclusione disposta dall'art. 444 c.p.p. medesimo – si prevede espressamente che si considererà condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al richiamato art. 444 c.p.p..

Il requisito come sopra delineato cessa di sussistere al verificarsi delle condizioni sopra individuate. Restano fermi gli effetti degli art. 166 e 167 c.p. e 445 del c.p.p. e di ogni disposizione che comunque preveda l'estinzione del reato.

Il requisito inoltre si intende riacquistato:

- 1) a seguito di riabilitazione concessa ai sensi dell'art. 178 c.p., salvo non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 180 c.p.;
- 2) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
- 3) per le ipotesi dei divieti di cui agli artt. 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1, lettera f) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al termine della durata dei divieti medesimi.

---

SERVIZIO TRASPORTI – U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLE, IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, OFFICINE REVISIONE, SCUOLE NAUTICHE, ESAMI ABILITATIVI

Via San Felice n° 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 659 8191 – 659 8514 – 659 8373 – 659 8390 - 659 8173 – 659 8177

Fax 051 659 8890 e-mail: [ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it)

[www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it)

PEC: [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

## ESPERIENZA BIENNALE

L'art. 123 comma 5 del CdS prevede che *“La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con **almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni**”*; il medesimo art. 123 al comma 4 del CdS stabilisce che *“nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna (omissis) deve essere preposto un responsabile didattico (omissis...) che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria”*.

In merito si richiamano i criteri applicati ai fini della valutazione della esperienza biennale, alla luce delle indicazioni intervenute nel tempo da parte del competente Ministero.

- 1) Si considera - come già stabilito con precedenti orientamenti e atti di questo Ufficio - di valutare positivamente **l'esperienza maturata dal soggetto interessato nell'ambito dell'attività di docenza complessivamente svolta**, quindi sia riferita alla sola istruzione pratica oppure al solo insegnamento teorico (oppure entrambe, ciascuna per un anno, ma per un periodo complessivo di 24 mesi);
- 2) Il quinquennio - utile ai fini della valutazione dei due anni di esperienza - si conteggia avendo come riferimento la data di presentazione della SCIA;
- 3) Si è ritenuto inoltre che l'esperienza, in base al ruolo ricoperto, debba essere **adeguatamente documentata**, anche sotto il profilo fiscale, in modo tale da comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività. In particolare viene richiesto di norma di **documentare con buste paga o fatturazione**, relative ad **almeno ciascun trimestre di riferimento fino a coprire il biennio in questione** (quindi sono necessari almeno otto documenti fiscali per il biennio, da cui sia desumibile il ruolo rivestito sia in caso di rapporto di lavoro subordinato che autonomo). Tale documentazione deve essere allegata alla SCIA relativa all'avvio di nuova attività o all'inserimento/sostituzione di responsabile didattico per ulteriori sedi di autoscuola facenti capo alla medesima impresa;
- 4) Qualora l'esperienza sia stata maturata in mansioni svolte presso autoscuole non ricadenti nella competenza territoriale della Città metropolitana è necessario chiarirlo, indicando precisamente i periodi maturati e le autoscuole nell'atto di notorietà riferito alla figura del titolare o responsabile didattico, fornendo gli elementi utili e necessari alle verifiche che verranno eventualmente attivate d'ufficio.

---

SERVIZIO TRASPORTI - U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLE, IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, OFFICINE REVISIONE, SCUOLE NAUTICHE, ESAMI ABILITATIVI

Via San Felice n° 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 659 8191 - 659 8514 - 659 8373 - 659 8390 - 659 8173 - 659 8177

Fax 051 659 8890 e-mail: [ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it)

[www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it)

PEC: [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)